SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A12221

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2000.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Villabate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Villabate (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2000, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Villabate (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 273

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villabate (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per l'effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata alla commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, pur operando in condizioni di inadeguata collaborazione e scarsa propensione verso le iniziative di riqualificazione generale.

Invero, come rilevato dal prefetto di Palermo con relazione in data 7 settembre 2000, nonostante i soddisfacenti risultati conseguiti con gli imterventi di risanamento effettuati, lo stato di degrado ambientale e culturale ed il consolidato sistema di illegalità, che caratterizzano il territorio ed il tessuto sociale del Paese, nonché la grave situazione finanziaria dell'ente ostacolano e rallentano l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Nel delineato difficile contesto operativo, caratterizzato anche da carenza di professionalità dell'apparato burocratico, che è stato fronteggiato con il ricorso alla nomina di funzionari sopraordinati, ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, è stata ritenuta prioritaria la riorganizzazione degli uffici, con particolare riguardo a quello della riscossione tributi e del personale per indirizzarne l'azione in termini di efficienza e legalità, recidendo quei legami con ambienti esterni che ne avevano condizionato l'attività.

Nel corso della gestione straordinaria, la situazione finanziaria, che risentiva di una ingente condizione di indebitamento, con gli adeguati strumenti posti in essere si è positivamente evoluta, tanto da conseguire un consistente avanzo di cassa che consente l'elaborazione di un bilancio di previsione rispondente alle esigenze della collettività.

Per porre le basi di un ordinato e corretto assetto urbanistico, settore sul quale da sempre convergono gli interessi della criminalità organizzata, nonché per contrastare precise strategie poste in essere dalla precedente amministrazione per personali tornaconti affaristici, la commissione straordinaria ha avviato le procedure per la stesura del piano regolatore generale in conformità alle osservazioni ed alle direttive impartite dal competente assessorato regionale; per il necessario supporto è stato anche costituito un apposito «ufficio del piano».

Anche il settore dei lavori pubblici ha richiesto un adeguato riassetto in funzione della riqualificazione e dello sviluppo economico e sociale, mediante l'attivazione delle procedure per la partecipazione ai bandi per il finanziamento di «Agenda 2000» e l'adesione al progetto «Urban 2» che prevede la realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano.

La rilevanza e la organicità dei vari interventi posti in essere e segnatamente la gestione dei finanziamenti previsti nei programmi suindicati, nonché la definizione delle procedure relative all'approvazione dello strumento urbanistico richiedono, per la loro complessità e per le cautele imposte dal pericolo di possibili illecite ingerenze, un ulteriore lasso di tempo che consenta il perfezionamento delle misure di risanamento e ammodernamento dei settori strategici dell'ente, la cui mancata definizione potrebbe riproporre logiche speculative e anomale interferenze.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, anche nel corso della riunione, svoltasi in data 30 agosto 2000 con i rappresentanti delle locali forze dell'ordine, è emerso che la situazione riscontrata nel comune di Villabate impone un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, non-

ché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della descritta situazione, correlata alla persistenza dell'influenza criminale forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che — alla stregua della relazione del prefetto di Palermo che deve intendersi qui integralmente richiamata — ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Villabate (Palermo) per il periodo di sei mesi.

Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A13208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2000.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Bagheria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2000, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 274

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagheria (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata alla commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, pur operando in un clima di sostanziale ostilità.

Invero, come rilevato dal prefetto di Palermo con relazione in data 6 settembre 2000, nonostante i soddisfacenti risultati conseguiti con gli interventi di risanamento effettuati, lo stato di degrado ambientale e culturale ed il consolidato sistema di illegalità, che caratterizzano il territorio ed il tessuto sociale del paese, ostacolano e rallentano l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

La complessiva opera di risanamento, avviata dalla commissione straordinaria nel delineato difficile contesto in cui si è evidenziata la scarsa collaboratività di alcuni dipendenti comunali, ha specificamente mirato a recidere i legami inquinanti mediante la riorganizzazione burocratica dell'ente. Il fine, coniugato al conseguimento dell'efficienza dei servizi offerti alla collettività, nei quali si erano manifestati tangibili aspetti della più complessa crisi, è stato perseguito anche mediante il riassetto dell'organigramma, nel cui quadro sono stati adottati, nei confronti di taluni dipendenti, provvedimenti di trasferimento a settori diversi, nonché avviati procedimenti disciplinari.

Per quanto riguarda gli obiettivi di valorizzazione del settore degli interventi sociali, sono stati emanati i regolamenti per disciplinare la concessione di contributi e sussidi in favore delle fasce più svantaggiate della popolazione.

Inoltre, è stato nominato il difensore civico e sono stati attivati alcuni istituti di partecipazione previsti dallo statuto comunale che consentono ai cittadini di avere un diretto riscontro dell'attività amministrativa e di concorrere al processo di rinnovamento e bonifica avviato nell'amministrazione di Bagheria.

In un clima caratterizzato dall'ostile reazione di ambienti tradizionalmente contrari all'affermazione di criteri improntati alla legalità, alla trasparenza ed all'imparzialità, la commissione ha anche dato corso, al fine di un ordinato assetto del territorio, al procedimento di formazione del nuovo piano regolatore, non ancora conclusosi.

Nell'ambito dell'attività di risanamento ambientale l'organo straordinario ha dato impulso all'opera di contrasto all'abusivismo edilizio con la costituzione di un apposito ufficio; ha bandito una gara per l'abbattimento delle opere abusive, e ha avviato le procedure relative alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Nel contempo la stessa commissione ha dato avvio alle procedure di appalto per la realizzazione di opere primarie, tra le quali quelle relative alla metanizzazione del territorio comunale ed ha proceduto al più razionale utilizzo dei beni immobili di proprietà comunale dislocati in diversi plessi.

In tale contesto assume particolare rilievo la predisposizione di progetti finanziabili con i fondi comunitari, la quale, per le cautele imposte da pericoli di possibili illecite interferenze, richiede che la stessa commissione ne completi l'*iter*. Parimenti, la definizione degli altri interventi affidati alla gestione straordinaria e più specificamente il compimento delle complesse procedure relative all'approvazione del nuovo strumento urbanistico richiedono, a garanzia dell'integrità del loro svolgimento, un ulteriore lasso di tempo che consenta alla commissione di perfezionare le attività intraprese.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, anche nel corso della riunione svoltasi in data 30 agosto 2000 con i rappresentanti delle locali forze dell'ordine, è emerso che la situazione riscontrata nel comune di Bagheria impone, nel suo complesso, che il buon andamento della amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati siano assicurati da un ulteriore intervento dello Stato, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della descritta situazione, correlata alla persistenza dell'influenza criminale forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che - alla stregua della relazione del prefetto di Palermo, che deve intendersi qui integralmente richiamata - ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo) per il periodo di sei mesi.

Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A13209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2000.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2000, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2000
Registo n. 2 Interno, foglio n. 275

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata alla commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa della permanente e condizionante influenza negativa esercitata dalla locale malavita organizzata, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Invero, come rilevato dal prefetto di Palermo con relazione in data 7 settembre 2000, nonostante i pur soddisfacenti risultati conseguiti con gli interventi di risanamento sinora effettuati, lo stato di degrado ambientale e culturale ed il livello di sedimentazione della illegalità, che caratterizzano il territorio ed il tessuto sociale del paese, ostacolano e rallentano l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

La complessiva opera di ripristino, avviata dalla commissione straordinaria nel delineato difficile contesto, ha specificamente mirato a recidere i legami inquinanti dell'ente mediante la sua riorganizzazione burocratica. A tal fine, è stato disposto il trasferimento di alcuni dipendenti in settori non strategici, mentre nei confronti di altri dipendenti è stata disposta l'esautorazione dalle funzioni apicali rivestite, dando corso ai relativi provvedimenti disciplinari.

La commissione straordinaria è, inoltre, riuscita a recedere dalle trattative avviate dall'amministrazione locale per l'acquisto di un immobile da destinare ad uffici, che era stato già oggetto di anomale interferenze e pressioni, destinando l'ammontare del relativo mutuo, già deliberato dalla Cassa depositi e prestiti, alla costruzione di una nuova casa comunale.

Anche nel settore dell'abusivismo edilizio sono state avviate le necessarie procedure di contrasto, adottati i relativi provvedimenti di revoca o diniego di concessioni edilizie in sanatoria, nonché disposte le conseguenti ingiunzioni di demolizione di immobili.

Con pari incisività l'organo straordinario ha proceduto alla definizione delle pratiche espropriative da tempo pendenti; alla tutela in sede giurisdizionale o transattiva degli interessi dell'ente, che ne ha tratto conseguenti benefici economici; alla riattivazione dei servizi che, come quello della nettezza urbana, avevano evidenziato gravi carenze di funzionalità a discapito della collettività.

Il completamento dei vari interventi intrapresi dalla commissione straordinaria, tra i quali assumono particolare rilievo sia l'adozione di una nuova pianta organica, sia il perfezionamento delle procedure relative all'approvazione dello strumento urbanistico, richiedono, per la loro complessità e per le cautele imposte da pericoli di possibili illecite interferenze, un ulteriore lasso di tempo che ne consenta la definizione, offrendo più ampie garanzie di legalità.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, anche nel corso della riunione, svoltasi in data 30 agosto 2000 con i rappresentanti delle locali forze dell'ordine, è emerso che la situazione riscontrata nel comune di Ficarazzi impone un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della descritta situazione, correlata alla persistenza dell'influenza criminale forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che - alla stregua della relazione del prefetto di Palermo, che deve intendersi qui integralmente richiamata - ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo) per il periodo di sei mesi.

Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A13210

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 ottobre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza 15 luglio 2002, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 49.287 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 6 e 20 luglio e 7 settembre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza 15 luglio 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13 concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza 15 luglio 2002, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2000.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 6 luglio 2000, entro le ore 11 del giorno 11 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 6 luglio 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 6 luglio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 ottobre 2000; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6..4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il Ministro: VISCO

00A13448

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 settembre 2000.

Scioglimento della «Soc. coop.va 14 aprile», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 «Soc. coop.va 14 aprile», con sede in Roma, costituita con rogito notaio D'Ettorre Giuseppe, in data 26 maggio 1976, repertorio n. 233483, registro società n. 2482/76, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23301/146721.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 settembre 2000

Il reggente del servizio: PICCIOLO

00A13198

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Rivera Mariluz Zoila Emma, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rivera Mariluz Zoila Emma ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 1989 presso l'Universidad de San Martin de Porres (Lima) della sig.ra Rivera Mariluz Zoila Emma, nata a Lima (Perù) il giorno 12 giugno 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rivera Mariluz Zoila Emma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore: D'ARI

00A13199

DECRETO 4 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Krupa Violetta, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Krupa Violetta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso il Liceo medico di Piekary Slaskie (Polonia) dalla sig.ra Krupa Violetta, nata Bytom (Polonia) il giorno 23 febbraio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Krupa Violetta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore: D'ARI

00A13201

DECRETO 5 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stachowiak Romana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Poloznej conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Poloznej conseguito nell'anno 1986 presso l'Istituto paramedico professionale - sezione ostetriche di Zielona Gora (Polonia) dalla sig.ra Stachowiak Romana, nata a Zary (Polonia) il giorno 5 gennaio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Stachowiak Romana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore: D'ARI

00A13200

DECRETO 11 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Lidrian» e «Mepiforan».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 699 del 5 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2000, con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Medacta S. A. alla ditta Baxter S.p.a.;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione della ditta Baxter S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

Specialità medicinale LIDRIAN:

«2%» fiala per soluzione iniettabile 5 ml - A.I.C. n. 028537049;

«2%» fiala per soluzione iniettabile 10 ml - A.I.C. n. 028537052.

Specialità medicinale MEPIFORAN:

«1%» 1 fiala per soluzione iniettabile 10 ml - A.I.C. n. 028612149;

«2%» 1 fiala per soluzione iniettabile 5 ml - A.I.C. n. 028612152;

«2%» 1 fiala per soluzione iniettabile 10 ml - A.I.C. n. 028612164;

«1%» 1 fiala per soluzione iniettabile 5 ml - A.I.C. n. 028612137.

Titolare: ditta Baxter S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A13405

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 26 settembre 2000.

Consorzio acquedotto Govossai: «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Galtellì». Deroga al disposto dell'art. 25 della legge n. 109/1994. (Ordinanza n. 219).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista la nota inoltrata dal Consorzio acquedotto Govossai prot. n. 1407 del 13 settembre 2000, con la quale viene formulata, con riferimento all'attuazione dell'intervento «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Galtellì» la seguente richiesta:

autorizzazione a redigere apposita perizia suppletiva in deroga al disposto dell'art. 25 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che l'importo in aumento di tali varianti non possa superare il 5% dell'importo originario del contratto, in quanto tali interventi assommano complessivamente al 16,90% rispetto all'importo contrattuale;

Atteso che con tale richiesta il Consorzio acquedotto Govossai, ha rappresentato la necessità, al fine del miglioramento dell'intervento in corso di realizzazione, dei sottoelencati interventi:

macchinari per la produzione di ozono;

by-pass per le sezioni di destabilizzazione, flottazione e chiariflocculazione;

filtrazione a carboni biologici in luogo dei tipi tradizionali previsti in progetto, perché adatti alla rimozione delle microalghe;

esecuzione di un adeguato sistema di illuminazione;

Vista l'ordinanza del sub Commissario governativo n. 201 del 14 luglio 2000, con la quale nel procedere all'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento denominato «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Galtellì», si è proceduto al recupero delle economie conseguite con i ribassi d'asta ed IVA, pari a L. 402.617.600;

Atteso di poter accogliere l'istanza del Consorzio acquedotto Govossai, che ha altresì rappresentato che il superamento del limite di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994, con la realizzazione delle suddette lavorazioni, verrà contenuto, comunque, nel limite dell'importo suddetto di L. 402.617.600 residuato a seguito del ribasso d'asta conseguito;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81/1997 e n. 154/1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub Commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Considerato, con riferimento alla richiesta di cui sopra di dover concedere la deroga richiesta per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

con decorrenza immediata:

Il Consorzio acquedotto Govossai, per l'attuazione dell'intervento denominato: «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Galtellì» è autorizzato a procedere, in deroga all'art. 25 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine dell'esclusiva realizzazione degli interventi indicati in premessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 settembre 2000

Il sub commissario governativo: DURANTI

00A13202

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 11 ottobre 2000, n. **7/2000 U.A. R.A.L.**

Testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella Regione siciliana
Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2000, n. 162/L è stato pubblicato il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

La norma citata stabilisce le caratteristiche del testo unico sia dal punto di vista procedimentale che da quello contenutistico.

L'*iter* legislativo è quello proprio di ciascun decreto delegato di cui vengono indicati, in applicazione dell'art. 76 della Costituzione, i principi e criteri direttivi, tra cui — premesso che il coordinamento è già di per sé un criterio direttivo — merita in particolare segnalare la verifica di vigenza delle norme da far confluire nel testo unico, nonché l'arco temporale per l'esercizio della delega (un anno dall'entrata in vigore della legge n. 265/1999, ossia il 21 agosto 2000) e la materia su cui incide («ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative»).

In particolare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha proceduto, nella seduta del 20 aprile 2000, ad una prima, preliminare deliberazione e, dopo aver conseguito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato-Città, della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, con una successiva deliberazione nella seduta del 4 agosto 2000 ha formalmente adottato lo schema di decreto presidenziale per l'emanazione del provvedimento definitivo.

Il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 265/1999 delinea partitamente i contenuti del testo unico.

In realtà, come sopra notato, già il comma 1 reca un preciso riferimento in tal senso («ordinamento dei comuni ecc.»); da questa prima, basilare indicazione si passa ad un'elencazione dettagliata, ancorché non esaustiva, delle varie parti in cui la vasta e complessa materia relativa agli enti locali può essere suddivisa («ordinamento in senso proprio e struttura istituzionale, sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, stato giuridico degli amministratori, sistema finanziario e contabile, controlli, norme fondamentali in materia di personale, ivi compresi i segretari comunali»).

Nel comma 3, infine, il legislatore delegante si mostra propenso ad agevolare il compito della ricerca e del coordinamento normativo con l'indicazione di una serie di leggi ordinate cronologicamente (dal testo unico n. 383 del 1934 alla legge n. 127 del 1997, oltreché la stessa legge n. 265/1999), di cui implicitamente conferma, almeno per singole disposizioni, la vigenza, senza ovviamente escludere la rilevanza di ulteriori fonti legislative al fine di un monitoraggio tendenzialmente completo del campo d'indagine.

Per la realizzazione di questa impegnativa opera, è stata istituita presso la Direzione generale dell'amministrazione civile di questo Ministero una apposita commissione presieduta dal prof. Augusto Barbera, della quale sono stati chiamati a far parte componenti particolarmente qualificati (docenti universitari, magistrati amministrativi, esperti), nonché da un qualificato gruppo redigente formato da funzionari del Ministero dell'interno.

Il lavoro svolto dalla commissione è stato veramente eccellente, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Si è riusciti a portare dentro il testo unico l'idea di una amministrazione pubblica locale che cambia, che si rinnova, valorizzando, al contempo, il patrimonio di esperienze e risorse che in questi anni si sono formate.

Uno degli obbiettivi prioritari perseguiti dalla commissione è stato quello di introdurre, là dove possibile, dove una semplificazione del linguaggio giuridico utilizzato, al fine di raccordare in un compendio organico le svariate disposizioni succedutesi nel tempo e in testi legislativi diversi, evitando rinvii continui a leggi che con la fine del secolo hanno compiuto più di sessant'anni.

In tal modo si è inteso realizzare, attraverso il testo unico, un vero e proprio «codice per le autonomie locali», da mettere a disposizione degli operatori e degli stessi amministratori.

Sulla base delle svolte premesse — e, quindi, nella consapevolezza di dover procedere ad una raccolta di norme destinate a produrre effetti con valenza anche innovativa dell'ordinamento — l'approccio metodologico prescelto è consistito in un percorso articolato in due fasi: la ricognizione a tutto campo del vasto ambito normativo da indagare e il successivo, coordinato

assemblaggio dei risultati della ricerca, ossia delle norme destinate ad essere trasfuse nella nuova fonte normativa.

Nella fase di raccolta delle norme il criterio seguito ha inteso utilizzare e valorizzare la concreta prassi amministrativa, suddividendo, in linea di massima, il campo d'indagine secondo l'impianto della legge fondamentale in materia di autonomie locali (legge n. 142/1990). L'attività ricognitiva è consistita nello scandagliare un numero invero imponente di disposizioni normative, risultanti complessivamente circa settecento.

Pur avendo deliberatamente optato per il criterio dell'approssimazione per eccesso, è emerso sin da questa prima fase della ricerca il problema del dimensionamento dell'emanando compendio normativo alle esigenze di funzionalità tipiche dei testi unici.

Nel dare avvio alla seconda fase della ricerca, è stata perciò affrontata una preliminare questione di fondo, costituita dalla scelta tra le due possibili opzioni circa l'impianto del nuovo compendio normativo: la compilazione di un testo unico omnicomprensivo, ossia di una raccolta normativa potenzialmente idonea a contenere tutte le disposizioni interessanti gli enti locali, e quella di un testo unico atteggiantesi come legge generale, dotata di una propria sistematicità, che contenga l'apparato normativo fondamentale relativo alle varie parti dell'ordinamento.

Evidenti ragioni di funzionalità hanno indotto a privilegiare la seconda opzione individuando la normativa di riferimento — come intelaiatura del futuro testo unico — nella legge n. 142 del 1990, come modificata ed integrata dai successivi interventi del legislatore che, succedutisi nell'arco di un decennio, sono culminati nell'ampia novellazione effettuata con la recente legge n. 265 del 1999.

Operata tale scelta preliminare, sono state definite le linee-guida seguite nella costruzione dell'articolato.

In particolare, esse sono:

con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 265 del 1999, sono state inserite nel testo unico solo le disposizioni legislative vigenti (sia formali che sostanziali) in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative, escludendo quindi le disposizioni normative contenute in regolamenti, ancorché autorizzati ai sensi dell'art. 17, comma 2 legge n. 400 del 1988;

nella redazione del testo si è tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale abrogative ed additive, che hanno influito sul contenuto delle disposizioni raccolte; mentre gli orientamenti della giurisprudenza ordinaria e amministrativa, che si riferiscono ad aspetti particolarmente problematici emersi in sede di applicazione della normativa in discorso, sono stati recepiti soltanto nei casi in cui tali orientamenti siano entrati in modo indiscutibile nella prassi degli uffici;

nella stesura del dettato normativo, pur rispettando il dato testuale delle norme inserite nella nuova disposizione del testo unico, è stato modificato il tenore letterale delle norme stesse ogni qualvolta che ciò è apparso necessario per conferire leggibilità e maggiore chiarezza all'enunciato della legge.

L'attività di redazione ha evidenziato svariate problematiche di carattere generale e di carattere particolare. I problemi di massima, meritevoli di particolare segnalazione, attengono ai seguenti aspetti:

funzioni degli enti locali: è stato deciso di non inserire nel testo unico la normativa riguardante le funzioni degli enti locali, e ciò sia in relazione al tenore letterale della norma di delega, che non opera alcun testuale riferimento in tal senso, sia per ragioni di opportunità, riconducibili a quanto innanzi precisato circa la finalità di stilare un testo unico concepito come legge generale, e non come raccolta omnicomprensiva;

servizi pubblici locali: la materia ha evidenziato, anzitutto, l'esigenza di verificare l'abrogazione implicita delle norme contenute nel testo unico n. 2578 del 1925 alla luce della legge n. 142 del 1990; si tratta di norme ispirate a scelte di politica legislativa del tutto divergenti — in particolare per il rilievo conferito dalla legge del 1990 alla potestà statutaria autoorganizzatoria degli enti locali — e quindi incompatibili. Un ulteriore aspetto problematico è costituito dalla circostanza che l'intera materia dei servizi pubblici è attualmente in corso di modifica in sede parlamentare;

sistema elettorale: in linea con le caratteristiche di essenzialità e funzionalità dell'emanando testo unico e in ossequio al tenore letterale della disposizione delegante, si è ritenuto di considerare, ai fini del testo unico, esclusivamente le norme che disciplinano il sistema elettorale in senso stretto, ossia il metodo di attribuzione dei seggi alle liste e la proclamazione del sindaco e del presidente della provincia, escludendo, quindi, le norme che ineriscono al procedimento elettorale in senso stretto;

ordinamento del personale degli enti locali: il principale problema di questo settore particolarmente complesso è dato dalla eterogeneità delle fonti. Al fine di conferire sistematicità al testo unico si è ritenuto di inserire le disposizioni legislative che si riferiscono esclusivamente al personale degli enti locali, mentre le restanti disposizioni, relative tanto agli enti locali quanto ad altre amministrazioni pubbliche, sono state soltanto in alcuni casi e parzialmente riprodotte, senza che ciò abbia importato l'abrogazione delle fonti originarie;

segretari comunali e provinciali: la normativa di settore è stata radicalmente riordinata con la legge n. 127/1997 e con il successivo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 dello stesso anno. In ossequio ai criteri metodologici generali, le norme comprese in quest'ultimo, essendo di natura regolamentare, sono state escluse dal testo anche se dotate di forza abrogante della normativa di rango primario;

finanza locale: premesso che è stata assunta a base dell'articolato la normativa recata dal decreto legislativo n. 77 del 1995, coordinato con le norme di principio della legge n. 142 del 1990 nonché con la normativa di specie sopravvenuta (in particolare il decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446), si è ritenuto di recepire nel testo unico tutto il complesso di tali disposizioni costituendo esse un *corpus* già di per sé organico e aggiornato.

Nel suo complesso, il testo unico, è costituito da 275 articoli ed è suddiviso in quattro parti, articolate a loro volta in titoli e capi:

parte I (ordinamento istituzionale), che comprende sei titoli (disposizioni generali, soggetti, organi, organizzazione e personale, servizi ed interventi pubblici locali, controlli);

parte II (ordinamento finanziario e contabile), costituito da otto titoli (disposizioni generali, programmazione e bilanci, gestione del bilancio, investimenti, tesoreria, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, revisione economico-finanziaria, enti locali deficitari o dissestati);

parte III (associazioni degli enti locali);

parte IV (disposizioni transitorie e abrogazioni).

Si segnala in particolare che, per effetto della riunione e del coordinamento, le abrogazioni sancite dall'art. 274 incidono su ben 44 leggi; alcune di esse, come il testo unico del 1934 e la legge n. 142/1990, sono state abrogate nella loro interezza.

Mi auguro vivamente che il testo unico possa contribuire al rafforzamento delle strutture pubbliche locali ed al miglioramento del rapporto con i cittadini, unici e privilegiati utenti delle pubbliche funzioni. È infatti nelle autonomie locali che si trovano i protagonisti della nuova organizzazione istituzionale e civile dello Stato.

Per questo motivo il testo unico, che entra in vigore entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (e cioè il 13 ottobre 2000), richiederà uno sforzo ed un impegno particolare di analisi e di applicazione nella pratica quotidiana d'ufficio da parte di tutte le amministrazioni locali.

L'amministrazione civile dell'Interno, nella tradizionale opera di collaborazione da sempre svolta, si rende pertanto pienamente disponibile come momento propulsivo di conoscenza e di approfondimento a favore degli enti locali, oltre che per la soluzione dei quesiti e delle problematiche interpretative che verranno rappresentate.

Le SS.LL. sono pregate di comunicare il contenuto della presente circolare a tutte le amministrazioni locali ricadenti nel rispettivo territorio provinciale, evidenziando espressamente nell'occasione il ruolo di servizio istituzionale che le Prefetture potranno svolgere a loro favore nell'applicazione di questo importante strumento normativo, che rappresenta un segnale importante del mutamento della società italiana e del conseguente cambiamento della pubblica amministrazione.

Il Ministro: BIANCO

00A13354

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 ottobre 2000, n. **177/E.**

Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque. Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile.

Ai comuni

e, per conoscenza:

Alle direzioni regionali delle entrate

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

Pervengono alla scrivente numerose richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque, determinate soprattutto dalle varie modifiche legislative che ne hanno da ultimo sancito la natura non tributaria.

Per affrontare con chiarezza la materia è opportuno ripercorrere preliminarmente l'evoluzione normativa, che risulta, invero, costituita da un sovrapporsi di disposizioni che hanno spesso creato problemi applicativi.

1. *L'evoluzione normativa.*

Il canone o diritto era inizialmente disciplinato dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante: «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento».

L'art. 16, stabiliva, al comma 1, che «Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori da parte degli utenti, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa».

La tariffa in questione si componeva di due parti, di cui:

la prima era relativa al servizio di fognatura e veniva determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata;

la seconda riguardava il servizio di depurazione, ed era determinata in base alla quantità, e, per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, in base alla qualità delle acque scaricate.

Il successivo art. 17, fissava i criteri per la determinazione delle due quote della tariffa.

La disciplina del canone o diritto è stata completata con l'inserimento delle integrazioni recate dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, che, oltre a sostituire gli articoli 16 e 17, ha inserito nella legge n. 319 del 1976:

l'art. 17-*bis* che stabiliva le norme generali per la predisposizione della formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa dovuta per le acque provenienti da insediamenti produttivi;

l'art. 17-*ter* nel quale erano contenute le norme per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni del canone.

Gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* sono stati abrogati dall'art. 32 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (la cosiddetta «legge Galli»), che, nel prevedere la costituzione del servizio idrico integrato, organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, ha fissato, all'art. 14, i criteri per la determinazione delle quote della tariffa prevista per il servizio di fognatura e di depurazione.

L'abrogazione dei suddetti articoli aveva però creato un vuoto normativo relativamente all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni ed al contenzioso del canone, che è stato colmato dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che ha aggiunto, in sede di conversione, il comma 3-*bis* all'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79. Detta disposizione, che inserisce l'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, stabilisce, tra l'altro, che «Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento».

Occorre precisare che le modifiche sostanziali hanno interessato il sistema della riscossione, poiché è stata disposta la sostituzione dell'ingiunzione fiscale, prevista in precedenza, con il ruolo coattivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

Il successivo intervento normativo è stato effettuato dall'art. 3, comma 42, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, che limitatamente alla quota di tariffa riferita al servizio di depurazione ha stabilito che «In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994, è determinata secondo le modalità stabilite per categorie di utenti ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed è riscossa dai comuni o loro consorzi secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione».

In sostanza con detta norma venivano superate le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, relativamente alla quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, ma, persistendo la natura tributaria di questa quota di tariffa, venivano fatte salve le disposizioni dell'ultimo comma dello stesso art. 17, che, come precisato, atteneva alla disciplina fiscale del canone.

Con l'art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato poi stabilito che «A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi dell'art. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché l'art. 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: «secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione».

Il successivo comma 29 del citato art. 31 ha dettato disposizioni in ordine ai criteri, ai parametri ed ai limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, che fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato, devono essere fissati con deliberazione del CIPE.

È opportuno precisare che con le norme sopra riportate venivano definitivamente superate le disposizioni contenute:

nell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, relativamente alla quota di tariffa riferita al servizio di fognatura che, diversamente dalla quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, non era stata modificata dall'art. 3, comma 42, della legge n. 549 del 1995;

nell'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, relativo alla disciplina fiscale del canone. Infatti dal 1° gennaio 1999 il canone non ha più natura tributaria. A rafforzare tale indicazione è intervenuto l'art. 6, comma 13, della legge 13, maggio 1999, n. 133, che ha stabilito che «Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA». Tale precisazione trova fondamento proprio nella natura tributaria che il canone ha avuto fino al 31 dicembre 1998, sul cui importo non poteva naturalmente applicarsi il tributo erariale;

nell'art. 3, comma 42, della legge n. 549 del 1995 limitatamente alle parole: «secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione».

Da quanto fin qui esposto deve ritenersi che anche le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge n. 319 del 1976, sono state di fatto superate dai continui interventi operati dal legislatore.

In questo coacervo di norme bisogna infine inserire l'art. 62, commi 5 e 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che dispongono:

«5. L'abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificato ed integratò, quest'ultimo, dall'art. 2, commi 3 e 3-*bis* del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, ha

effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36»;

«6. Il canone o diritto di cui all'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni continua ad applicarsi ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione del tributo ad opera del presente decreto. Per l'accertamento e la riscossione si osservano le disposizioni relative al tributo abrogato».

Bisogna poi aggiungere che l'art. 63, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 152 del 1999 ha abrogato espressamente l'intera legge n. 319 del 1976.

La contemporanea esistenza delle norme appena citate che sanciscono da un lato l'ultrattività degli articoli 16 e 17 della legge n. 319 del 1976 e dall'altro la graduale eliminazione degli stessi articoli, definitivamente avvenuta il 1° gennaio 1999 ad opera del comma 28, dell'art. 3, della legge n. 448 del 1998, hanno creato molti dubbi sulla concreta operatività delle norme e sulla natura stessa del canone. La confusione è destinata però a venir meno a seguito delle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 153/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 2000, n. 218), recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128», che all'art. 24, comma 1, lettera *a)*, prevede l'eliminazione dei commi 5 e 6 dell'art. 62, proprio perché fanno riferimento agli articoli 16 e 17 della legge n. 319 del 1976, che, in concreto, erano già stati implicitamente abrogati.

È tuttavia necessario precisare che l'eliminazione del comma 6 dell'art. 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999, non pregiudica l'applicazione delle disposizioni recate dall'abrogato art. 16 della legge n. 319 del 1976 ai presupposti di imposta verificatisi fino al 31 dicembre 1998, poiché gli effetti da esse scaturenti sono comunque assicurati dai principi generali dell'ordinamento giuridico (*tempus regit actum*).

2. *Particolari problemi applicativi.*

a) I soggetti passivi ed il presupposto impositivo del canone o diritto.

Molti sono i dubbi che sono stati sollevati in merito all'individuazione dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria che devono essere individuati esclusivamente in coloro che sono allacciati alla pubblica fognatura.

Le perplessità sono sorte soprattutto a causa di alcune espressioni utilizzate in varie risoluzioni e circolari emanate negli anni passati, nelle quali si faceva riferimento al fatto che l'allaccio alla pubblica fognatura doveva essere «reale o potenziale», «diretto o indiretto».

Per «allaccio potenziale» si deve intendere la possibilità obiettiva, a seguito dell'avvenuto allacciamento alla fognatura pubblica, di usufruire dell'apposito servizio, a prescindere dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilità concreta che questi ne tragga.

Con l'espressione «allaccio indiretto» alcuni hanno ritenuto di poter individuare tra i soggetti passivi del canone anche coloro che, pur non essendo collegati alla pubblica fognatura, lo erano comunque «indirettamente» per il fatto che periodicamente svuotavano a proprie spese le fosse biologiche dove venivano convogliate le acque reflue, utilizzando il servizio di privati che provvedevano a smaltire tali acque. In questo modo, secondo tale tesi, sarebbe realizzato il collegamento «indiretto» con il servizio pubblico, e quindi il presupposto impositivo.

La questione deve essere invece inquadrata nei suoi corretti termini. Infatti, come del resto risulta in modo costante in tutte le circolari e le risoluzioni ministeriali emanate sull'argomento, unico ed imprescindibile presupposto per il pagamento del canone fino al 31 dicembre 1998 è stato l'allaccio alla pubblica fognatura.

L'esatta definizione di scarico «indiretto» si rinviene nella circolare n. 8 del 10 dicembre 1981, che stabilisce che «sono parimenti soggetti passivi del canone anche coloro che usufruiscono di scarichi altrui nei quali, attraverso condutture fisse confluiscono le acque reflue dal proprio insediamento, anche se questo non sia direttamente collegato alla fognatura stessa.

In sostanza quindi, l'elemento indispensabile per la nascita dell'obbligazione tributaria era l'allaccio alla pubblica fognatura effettuato con un complesso di canalizzazioni finalizzate a raccogliere e ad allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane.

Dette canalizzazioni potevano essere anche indirette, e ciò avveniva esclusivamente quando le stesse erano collegate a scarichi di altri soggetti, che avevano invece un collegamento diretto alla pubblica fognatura.

Non si può viceversa includere in tali fattispecie il caso di coloro che provvedevano alla raccolta delle acque in fosse biologiche o, comunque, in invasi diversi dalla rete fognaria pubblica, proprio perché non avevano alcun allaccio con quest'ultima, nel senso appena precisato. In particolare non si poteva considerare allaccio «indiretto» lo svuotamento di tali fosse effettuato attraverso il ricorso a soggetti che, con propri mezzi, svolgono tale attività.

Questi ultimi soggetti, a norma dell'art. 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono tenuti al pagamento della sola tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 1994.

Dall'esame dell'art. 36 risulta ancora più evidente che coloro che non sono in alcun modo collegati con la pubblica fognatura non sono tenuti a corrispondere la tariffa relativa al canone di fognatura; è richiesto infatti il solo pagamento della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, che ovviamente è a carico di colui che effettua il trasporto dei rifiuti.

Una soluzione diversa porterebbe all'irrazionale conclusione che il contribuente sarebbe tenuto a pagare per ben due volte la tariffa relativa alla depurazione: la prima volta sotto forma di importo da corrispondere a colui che provvede alla raccolta delle acque dalle fosse biologiche, la seconda come quota di canone o diritto da pagare al comune. Per quanto riguarda invece la quota di tariffa relativa al canone di fognatura, il contribuente sarebbe costretto a pagare un servizio che in effetti non gli viene reso, il cui pagamento, proprio per questa ragione, è stato escluso dalla disposizione contenuta nell'art. 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

L'allaccio alla pubblica fognatura costituiva, quindi, il presupposto impositivo generale, la cui sussistenza doveva essere verificata per entrambe le componenti del canone, costituite dalla quota relativa al servizio di fognatura e da quella relativa al servizio di depurazione.

Occorre aggiungere che, per quanto riguarda quest'ultima parte del canone o diritto, in passato l'obbligo tributario doveva essere assolto nel solo caso in cui sul territorio comunale esisteva un impianto di depurazione, anche se insufficiente a svolgere pienamente il relativo servizio.

Diversamente da tale impostazione, l'art. 14 della legge n. 36 del 1994 stabilisce espressamente che la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione «è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione».

Risultano in tal modo del tutto superati i dubbi circa la corresponsione della quota di tariffa relativa alla depurazione, in quanto attualmente è la legge stessa che, a differenza di quanto avveniva in passato, ne impone il pagamento da parte di coloro che sono allacciati alla pubblica fognatura — circostanza che costituisce pur sempre il presupposto per richiedere il canone — ma non usufruiscono del servizio di depurazione, poiché manca o è inattivo l'impianto di depurazione.

Si precisa altresì che detta norma ha avuto effetto solo dal 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dai commi 42 e seguenti della legge n. 549 del 1995, che hanno determinato la quota di tariffa del servizio di depurazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 36 del 1994, dandone pertanto concreta attuazione.

b) Le modalità per la riscossione del canone o diritto.

Relativamente alla riscossione del canone o diritto, occorre innanzitutto effettuare una duplice distinzione tra:

le acque provenienti da insediamenti civili e quelle provenienti da insediamenti produttivi (o industriali, come li definisce l'art. 14 della legge n. 36 del 1994);

i diversi soggetti che possono gestire il servizio di acquedotto, quali ad esempio i comuni, i consorzi intercomunali, le comunità montane, le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici.

b1) La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti civili allacciati al pubblico acquedotto.

La riscossione del canone o diritto per le acque provenienti da insediamenti civili era regolata dall'art. 17 della legge n. 319 del 1976, che al comma 5, prevedeva che «Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua».

Occorre, inoltre, ulteriormente distinguere se la fornitura dell'acqua effettuata dal comune o da altri soggetti.

In entrambi i casi la riscossione del canone o diritto avveniva contestualmente alla riscossione del canone acqua, attraverso cioè l'invio al contribuente di apposita fattura o bollettino di versamento di conto corrente postale ed il volume dell'acqua scaricata veniva direttamente determinato dall'ente gestore, in rapporto al volume dell'acqua prelevata dal pubblico acquedotto.

Se la fornitura dell'acqua veniva effettuata dal comune ed il contribuente non pagava gli importi richiesti, il canone o diritto poteva essere riscosso coattivamente dall'ente locale attraverso il ricorso:

all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che stabiliva che il concessionario del servizio di riscossione provvedeva alla riscossione anche coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate dei comuni su richiesta e d'accordo con questi ultimi enti. L'adozione di questo sistema era giustificata dall'espressa previsione del comma 5 del citato art. 17, in base alla quale il canone o diritto doveva essere riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini fissati per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua. Pertanto, se per quest'ultima entrata di carattere patrimoniale il comune aveva seguito le modalità dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, anche per l'entrata tributaria valeva questo sistema;

all'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che operava se l'ente locale non aveva adottato alcuna convenzione con il concessionario del servizio di riscossione.

Nel caso invece in cui la fornitura dell'acqua veniva effettuata da un soggetto privato e il contribuente non pagava gli importi richiesti, il canone o diritto poteva essere riscosso coattivamente attraverso l'ingiunzione di pagamento, con la quale, sempre in virtù del citato art. 17, comma 5, veniva riscosso sia il canone o diritto (di natura tributaria) e sia il canone dell'acqua (di natura civilistica).

Nelle fattispecie finora esaminate la fattura o il bollettino di versamento costituiva già di per sé provvedimento di determinazione del tributo il cui ammontare era reso certo, liquido ed esigibile contestualmente a quello del canone dell'acqua.

Uno dei punti sui quali si è creata maggiore confusione è stato quello relativo al termine entro il quale doveva essere liquidato il canone o diritto.

La soluzione del problema deve essere ricercata sempre nell'art. 17, comma 5, della legge n. 319 del 1976, che, come già si è precisato, stabiliva che il canone o diritto doveva essere riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Pertanto, poiché è necessario rinviare alla disciplina stabilita per la riscossione di un canone connesso alla fornitura periodica di un servizio, quale il canone dell'acqua — avente natura di entrata patrimoniale se riscossa dal comune —, e visto che la norma non detta al riguardo alcun termine di decadenza dal potere di richiedere gli importi dovuti, l'unico termine a cui fare riferimento è quello prescrizionale stabilito dall'art. 2948, numero 4), del codice civile, che fissa in cinque anni il termine per richiedere «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», come in realtà avviene per i canoni in esame.

Alla luce delle osservazioni innanzi illustrate, si deve, quindi, ritenere superato quanto espresso nella circolare n. 263/E del 29 ottobre 1996, nella parte in cui si è individuato detto termine in quello previsto dall'art. 290 del testo unico per la finanza locale (T.U.F.L.) approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in base al quale l'ente poteva iscrivere nei ruoli principali e suppletivi i carichi tributari dovuti per l'anno in corso e per i due anni precedenti.

Questa soluzione si fondava sul presupposto che l'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, richiamava l'applicabilità delle norme del testo unico in quanto compatibili. Il riferimento al termine triennale appare, in realtà, del tutto erroneo, in quanto il citato art. 290, regolava esclusivamente la fase dell'iscrizione a ruolo di quei tributi per i quali il ruolo costituiva la forma ordinaria di pagamento. Tale sistema non appare, in ogni caso compatibile con il canone in questione, posto che la sua riscossione deve seguire, per espressa disposizione, la riscossione del canone dell'acqua che ovviamente, non ha natura tributaria. Inoltre, occorre rammentare che la riscossione ordinaria del canone non avveniva più, sin dal 1° gennaio 1981, attraverso il ruolo.

L'applicazione del termine di prescrizione quinquennale comporta che i comuni possono ancora legittimamente richiedere il pagamento del canone o diritto di natura tributaria, per le annualità a partire dal 1995 fino a tutto il 1998.

b2) La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti civili non allacciati al pubblico acquedotto.

Diversa è la situazione dei soggetti che, pur essendo allacciati alla fognatura pubblica, non lo sono invece all'acquedotto, poiché la fattispecie non era regolata più dal comma 5, dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, ma dal successivo comma 6, che stabiliva che «Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume dell'acqua prelevato ... Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta».

Il mancato collegamento con l'acquedotto rendeva infatti impossibile la liquidazione diretta da parte dell'ente gestore della pubblica fognatura, ai sensi del comma 4, dell'art. 17, per cui era necessario il ricorso ad un'apposita denuncia in cui il contribuente dichiarava il volume dell'acqua prelevata.

La denuncia aveva l'effetto di una vera e propria dichiarazione di natura tributaria che consentiva all'ente gestore di effettuare la liquidazione del canone o diritto attraverso l'emissione della fattura o del bollettino di pagamento. Pertanto ogni inadempimento correlato all'omessa, parziale o ritardata presentazione della denuncia che veniva constatato dal comune, richiedeva la notificazione di un apposito avviso di accertamento.

Anche in questo caso, il termine per la notificazione di detto avviso, data la mancanza di un'apposita previsione normativa, deve essere sempre ricercato nel termine quinquennale stabilito dall'art. 2948, numero 4), del codice civile, attesa la periodicità con cui veniva richiesto il canone o diritto anche per la categoria di utenti in esame.

Valgono, al riguardo, le stesse osservazioni svolte in precedenza in relazione al superamento del contenuto della circolare n. 263/E del 29 ottobre 1996, nella parte in cui si affrontava tale argomento.

La riscossione coattiva del canone o diritto poteva avvenire in questa ipotesi solo attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, mentre non si poteva far ricorso agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, poiché il primo riguardava esclusivamente il canone o diritto dovuto per gli insediamenti produttivi ed il secondo, invece, le entrate di carattere patrimoniale ed assimilate.

b3) La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti produttivi.

La riscossione del canone per le acque provenienti da insediamenti produttivi era regolata dall'art. 17-*bis*, della legge n. 319 del 1976, che prevedeva che gli utenti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi erano tenuti alla presentazione della denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, nonché degli altri elementi necessari alla concreta determinazione del canone, secondo le modalità e nei termini fissati dalle singole regioni.

Tali modalità di determinazione del canone o diritto sono rimaste pressoché invariate anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 17-*bis*, ad opera dell'art. 32 della legge n. 36 del 1994, poiché l'art. 14, comma 4, di quest'ultima legge ha stabilito che «per le utenze industriali

la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate».

In questi casi la denuncia presentata dal contribuente aveva natura tributaria, rispetto alla quale ogni inadempimento constatato dal comune comportava la notificazione di un apposito avviso di accertamento.

Considerazioni analoghe a quelle già espresse valgono per il termine di notificazione di detto avviso che, in mancanza di un'apposita previsione normativa, andava individuato in quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, numero 4), del codice civile, attesa la periodicità con cui veniva richiesto il canone o diritto in questione.

Ovviamente, si ribadisce quanto già affermato in ordine al superamento del contenuto della circolare n. 263/E del 29 ottobre 1996, nella parte in cui si affrontava tale argomento.

Riguardo alla riscossione coattiva del canone o diritto si doveva far riferimento all'art. 68, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che, al comma 1, stabiliva che i concessionari del servizio provvedevano alla riscossione coattiva di vari tributi locali tra i quali veniva espressamente indicato il canone o diritto di disi nquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi.

È opportuno precisare che per la riscossione coattiva del tributo in questione i richiami finora effettuati al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 devono essere riferiti alle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, unitamente al decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, ed al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ha riformato completamente il sistema della riscossione dei tributi.

c) I termini per la presentazione dell'istanza di rimborso.

Nella normativa del canone o diritto manca l'espressa indicazione del termine entro il quale il contribuente può legittimamente richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone o diritto.

Il problema deve essere risolto attraverso il rinvio alla norma sostanziale contenuta nell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, nell'affrontare il problema del termine per la proposizione del ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni, interessi ed altri accessori non dovuti, dispone espressamente che «... La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

Tutto ciò non esclude, in ogni modo, che l'ente locale, ove accerti la fondatezza delle ragioni esposte dal contribuente in un'istanza presentata anche oltre il citato termine di due anni, possa agire in autotutela annullando l'atto illegittimo od infondato e disporre conseguentemente il rimborso di somme versate e non dovute. In questo caso l'istanza del contribuente non ha più valore di domanda di rimborso ma costituisce in sostanza una sollecitazione verso il comune all'esercizio del potere di autotutela che, come stabilisce l'art. 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, può essere finalizzato anche all'annullamento degli atti con cui è stato liquidato o accertato il tributo, che non sono più impugnabili e sono quindi divenuti definitivi.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

00A13406

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 16 ottobre 2000, n. **900405.**

Legge n. 488/1992 - Chiarimenti in merito alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario n. 122 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000), relativa alle modalità ed alle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attività estrattive, manifatturiere, dei servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono state fornite, tra l'altro, indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle relative domande. Con decreto ministeriale in pari data, sono stati fissati i termini di presentazione delle domande del bando del 2000 per le imprese delle regioni dell'obiettivo 1, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, quest'ultimo prorogato al 31 ottobre con decreto ministeriale del 15 settembre 2000, e sta per essere avviata la relativa attività istruttoria da parte delle banche concessionarie, mentre è ormai imminente la fissazione dei termini per la presentazione delle domande relative alle aree elegibili del centro-nord a seguito dell'approvazione di queste ultime da parte dell'Unione europea.

In relazione ai contenuti di tale circolare e ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questo Ministero in merito a taluni aspetti che le banche concessionarie sono chiamate a valutare in sede istruttoria, anche ai fini della valutazione della completezza della domanda di agevolazione, si forniscono le seguenti precisazioni.

1. In merito alla piena disponibilità dell'immobile, di cui al punto 2.1 della richiamata circolare, che deve sussistere ed essere comprovata nei modi previsti entro il termine finale di presentazione delle domande, si precisa che il riferimento ad un «lotto specificatamente individuato», nell'ambito di un atto formale di assegnazione del lotto stesso, richiamato nei casi in cui il programma ricada in agglomerati industriali, aree attrezzate ovvero in P.I.P. comunali, deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, e non necessariamente attraverso l'indicazione degli estremi catastali, possibilmente corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione. Sempre in relazione a tale atto formale di assegnazione, ci si attende che il soggetto responsabile dell'assegnazione medesima indichi i tempi massimi richiesti dalla circolare tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, al fine di fornire un'indicazione quanto più possibile realistica in ordine al momento in cui all'impresa assegnataria possa essere concretamente consentito l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio del programma. Si ricorda infatti che tali tempi, valutati insieme a quelli indicati dall'impresa per la realizzazione del programma, dovranno risultare compatibili con quelli massimi previsti dalla normativa; questi ultimi, infatti, qualora non rispettati, potrebbero comportare la revoca delle agevolazioni concesse e la perdita delle risorse comunitarie eventualmente assegnate.

2. L'allegato n. 11 della circolare fornisce l'elenco della documentazione da inviare a corredo del modulo di domanda, in uno con lo stesso o anche separatamente ma, comunque, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande. Tra tale documentazione, ai punti 13 e 14 del detto allegato n. 11, sono citate rispettivamente la copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 e quella dell'autorizzazione agli scarichi idrici qualificati come scarichi di acque reflue industriali ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999; entrambe vengono richieste solo per gli impianti assoggettati all'autorizzazione stessa, con esclusione dei «nuovi impianti». Al riguardo si ritiene opportuno chiarire che tali autorizzazioni devono essere prodotte esclusivamente per i «grandi progetti» a supporto delle indicazioni dell'impresa utili per la determinazione dell'indicatore ambientale (i «grandi progetti», infatti, sono i soli per i quali l'assoggettamento a tali regimi autorizzativi rileva ai fini del calcolo del punteggio di tale indicatore), come peraltro indicato al punto 6.6 della predetta circolare con riferimento, appunto, ai «grandi progetti», nonché nelle istruzioni alla compilazione del punto C3.2.3.0 della sezione B della scheda tecnica.

3. In merito alle imprese operanti nel settore delle costruzioni che non utilizzano i beni agevolati per il prescritto quinquennio stabilmente nell'ambito di un'unica unità produttiva, bensì nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, si precisa che la sede operativa della quale tali imprese devono avere piena disponibilità in detta regione (punto 2.1 della circolare), non deve necessariamente ricadere in un'area ammissibile. Ne deriva pertanto che, qualora la sede operativa sia ubicata al di fuori delle aree ammissibili, la stessa sarà considerata valida ai fini della presente normativa, ma non potranno essere ammesse alle agevolazioni spese relative a beni e/o interventi nella stessa utilizzati e/o realizzati.

4. Il punto 5.3 della circolare prescrive che la scheda tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima qualora prevista, vengano elaborati, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero.

Tale software è stato definito nella versione denominata «8.00», che è stata messa a disposizione dei soggetti interessati sia su compact disk che sul sito Internet del Ministero (www.minindustria.it) e su quelli di 18 banche concessionarie.

In merito a tale software si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta, come già rappresentato tramite uno specifico messaggio diffuso tramite Internet ed inserito anche in ciascun compact disk, che lo stesso, in relazione ad eventuali errori o imprecisioni che dovessero renderlo necessario, è soggetto ad aggiornamenti che vengono resi disponibili, per evidenti motivi organizzativi e legati ad una rapida ed efficace diffusione, esclusivamente attraverso Internet, nei siti sopra specificati; i relativi file di aggiornamento, scaricati ed installati seguendo puntualmente le specifiche istruzioni, consentono di salvare tutti i dati eventualmente già inseriti. È attraverso tale modalità, ad esempio, che verranno inserite, tra le aree ammissibili, allorché rese note ufficialmente, anche quelle del centro-nord, oggetto delle recenti decisioni comunitarie, consentendo così alle imprese interessate di tali aree di presentare la domanda di agevolazioni una volta che saranno fissati i relativi termini.

Pur non essendo un elemento vincolante ai fini dell'ammissibilità della domanda, si invitano tutti i soggetti interessati, prima di trasmettere la scheda tecnica e la seconda parte del business plan alla banca concessionaria, a verificare opportunamente, consultando uno dei siti internet sopra richiamati, se non vi sia una versione del software successiva a quella utilizzata e, in caso positivo, di procedere all'aggiornamento del software stesso ed al successivo salvataggio dei documenti, alla loro stampa ed all'inoltro alla banca concessionaria su carta e su floppy disk. Anche in relazione a tale aspetto le banche concessionarie sono in condizione di fornire ogni utile assistenza.

In relazione a quanto sopra evidenziato, si rappresenta che tale software, distribuito con le suddette modalità nella versione denominata «8.00», è stato successivamente aggiornato con la versione «8.02». Come preannunciato sui richiamati siti internet, è stata pertanto resa disponibile tale nuova versione, per chi non avesse ancora utilizzato quella precedente, nonché uno specifico file di aggiornamento, denominato Patch1.exe, per coloro i quali avessero già utilizzato la versione precedente e avessero la necessità di salvare i dati già inseriti.

5. In ultimo, anche se in riferimento ad una tematica differente rispetto a quella sopra trattata, si coglie l'occasione per sottolineare che la predetta circolare, al punto 9.1, ha definito in modo più chiaro e puntuale, rispetto allo stesso punto della precedente circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, i casi di revoca disciplinati dall'art. 8, punto 1, lettera *c*1) del regolamento. Si è dell'avviso che tale nuova formulazione interpreti con maggiore chiarezza e trasparenza le formalità regolamentari, tese alla concreta verifica dell'effettivo avvio a realizzazione del programma attraverso il raggiungimento, ad una certa data, del primo stato d'avanzamento dei lavori, piuttosto che al rigoroso espletamento, entro la stessa data, degli adempimenti formali per la dimostrazione dello stato d'avanzamento medesimo. Per tale ragione si ritiene, in via interpretativa, che tale nuova formulazione possa essere applicata anche ai precedenti programmi di investimento regolati dalla citata circolare n. 234363/97.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

00A13353

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651247/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.